2024/1429

17.5.2024

DECISIONE (PESC) 2024/1429 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2024

che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC [1].

(2) Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa contro l'Ucraina e ha dichiarato che con le sue azioni militari illegali la Russia ha violato palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e ha compromesso la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto la preparazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Russia e le formazioni armate sostenute dalla Russia a fermare la loro campagna di disinformazione.

(3) Nelle conclusioni del 10 maggio 2021 il Consiglio ha sottolineato la necessità di rafforzare ulteriormente la resilienza dell'Unione e degli Stati membri nonché la loro capacità di contrastare le minacce ibride, compresa la disinformazione, garantendo l'uso coordinato e integrato degli strumenti esistenti e di eventuali nuovi strumenti volti a contrastare le minacce ibride a livello dell'Unione e degli Stati membri, e le possibili risposte nel settore delle minacce ibride, in particolare alle ingerenze straniere e alle operazioni di influenza, che possono comprendere misure preventive e l'imposizione di costi agli attori statali e non statali ostili.

(4) Nelle conclusioni del 21 e 22 marzo 2024, il Consiglio europeo ha riaffermato il risoluto sostegno dell'Unione all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale nonché il suo diritto naturale di autotutela contro l'aggressione russa. Ha inoltre chiesto ulteriori misure per indebolire la capacità della Russia di continuare a condurre la sua guerra di aggressione, ivi compreso il rafforzamento delle sanzioni.

(5) Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere, e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri.

(6) Nell'intento di giustificare e sostenere l'aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.

(7) Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. Tali organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale e strumentale ai fini della promozione e del sostegno della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.

(8) Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare i diritti di libertà di espressione e di informazione sanciti dall'articolo 11 della stessa, sospendere urgentemente le attività di radiodiffusione di altri organi di informazione nell'Unione, o dirette all'Unione. Tali misure dovrebbero essere mantenute fino a quando la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri.

[1] Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(9) Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti, rispettivamente, dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, le misure di cui alla presente decisione non impediscono agli organi di informazione interessati e al loro personale di svolgere nell'Unione attività diverse dalla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare, non modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.

(10) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure.

(11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX della decisione 2014/512/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

La modifica di cui al primo comma si applica a decorrere dal 25 giugno 2024 a condizione che il Consiglio, dopo aver esaminato i rispettivi casi delle entità che figurano in tale modifica, decida in tal senso all'unanimità.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB

ALLEGATO

All'allegato IX della decisione 2014/512/PESC sono aggiunte le voci seguenti:

«Voice of Europe

RIA Novosti

Izvestija

Rossiiskaja Gazeta».